



TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA

Proc. n. 5/2021

Il Giudice designato

letto il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 14 ter L. n. 3/2012, depositato in data 2/9/2021 nell'interesse di SISTO Annamaria;

viste le integrazioni documentali depositate entro il termine assegnato;

rilevato che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;

b) il debitore è in stato di sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6 comma 2 lett.

A) L. n. 3/2012, perché ha debiti per € 196.505,67 (v. note integrative dell'avv. Bellino del 30/09/2021) e dispone di un patrimonio immobiliare e mobiliare che non è sufficiente nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;

c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012 per le motivazioni espresse dal gestore della crisi nella relazione particolareggiata;

d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori con indicazione di quanto dovuto a ciascuno;

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico;

- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare;

- l'inventario dei beni mobili ed immobili;

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dal dott. Antonio Gemma, professionista designato dal Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi, Camera di Commercio di Basilicata-Asset Basilicata, per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15



comma 9 L. n. 3/2012 e le successive integrazioni depositate in data 01/10/2021 e in data 26/10/2021;

rilevato che l'istante, secondo quanto ha riferito il gestore della crisi, ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

rilevato che al momento non emergono condizioni di inammissibilità;

ritenuto pertanto che, riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura, debba essere aperta la procedura di liquidazione del patrimonio della debitrice per la durata indicata nel ricorso depositato in data 02/09/2021;

rilevata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 co. 8 L. n. 3/2012;

rilevato che l'istante ha chiesto, per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex lege 3/2012, la sospensione del pignoramento presso terzi azionato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e delle trattenute subite per cessioni del quinto e delegazioni di pagamento da parte della CREDEM e della BANCA POPOLARE PUGLIESE;

ritenuto che le somme oggetto di cessione del quinto e delega di pagamento devono essere considerate nella loro interezza ai fini del procedimento di liquidazione, in quanto il creditore non può beneficiare - per il periodo successivo al deposito del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio - dell'efficacia del patto di cessione del quinto dello stipendio, né delle delega di pagamento;

considerato, infatti, che la liquidazione del patrimonio va annoverata tra le procedure di natura concorsuale, come desumibile dal tenore letterale sia dell'articolo 6 comma 1 sia dell'articolo 7 comma 2 lett. a) richiamato dall'articolo 14-ter della legge 3 del 2012, e che il principio della par condicio creditorum verrebbe inevitabilmente violato se si ammettesse la perdurante efficacia delle pattuizioni contenute nel contratto di finanziamento garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, poiché con tale strumento si consentirebbe al creditore anteriore di soddisfarsi, al di fuori del concorso ed in pregiudizio di altri creditori anche privilegiati, su un credito futuro del debitore/lavoratore non ancora venuto ad esistenza;

ritenuto che deve essere escluso dalla liquidazione il reddito della debitrice nella misura di € 1.265,00 netti mensili, quale importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, come quantificato dal Gestore ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis lett. e), L. 3/2012, in relazione al reddito medio mensile netto di € 1.726,00 percepito dalla stessa (v. relazione



particolareggiata e note integrative del Gestore depositate in data 01/10/2021) e tenuto conto del suo fabbisogno mensile medio di € 1.200,00 come risultante dall'elenco delle spese correnti necessarie per il sostenimento proprio e della propria famiglia (v. pg.10 del ricorso e pp. 10-11 delle note integrative dell'avv. Bellino);

P. Q. M.

1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di SISTO Annamaria;
2. NOMINA quale liquidatore dei beni il dott. Antonio Gemma;
3. DISPONE che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
4. DISPONE che, a decorrere dal deposito del decreto di apertura della procedura, le somme oggetto di cessione del quinto e delega di pagamento siano considerate tra quelle destinate a formare l'attivo da ripartire tra tutti i creditori e invita il liquidatore a procedere agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies l. 3/2012 nel rispetto di quanto indicato in premessa;
5. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale;
6. ORDINA la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;
7. ORDINA la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8. DISPONE che il reddito del debitore risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 1.265,00 netti mensili;
9. DISPONE che entro il 31 dicembre di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria una relazione sull'attività svolta, con indicazione dell'attivo realizzato e delle spese sostenute, e sulle attività ancora in corso.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore dott. Antonio Gemma.

Matera, 17/02/2022

Il Giudice

Got dr.ssa Anna Zaccaria

